CAMERA DEI DEPUTATI N. 1308-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **NITTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

alla Presidenza il 28 maggio 1950

Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 31 agosto 1949: *a*) Accordo di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dal Trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e l'Italia; *b*) Protocollo di firma; *c*) Scambi di note

Presentata alla Presidenza il 20 febbraio 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Accordo che viene sottoposto al vostro esame è destinato a regolare le complesse questioni sorgenti dall'applicazione del Trattato di pace e a normalizzare i rapporti tra l'Italia e la Grecia attraverso una vera ed effettiva collaborazione economica.

Ci è grato constatare che uno spirito nuovo anima quest'Accordo, poiché al concetto di riparazione, vedi pena, si sostituisce quello di

collaborazione e cioè di sforzo comune nell'opera di ricostruzione e di vita.

È opportuno osservare che il concetto di riparazione o di indennità di guerra ha subito non poche trasformazioni o per meglio dire deformazioni durante tutto il secolo XIX al punto di snaturarsi completamente.

Non è discutibile il principio che il vincitore abbia il diritto di imporre al vinto il pagamento di un'indennità che dovrebbe rappresentare l'importo del danno causato dalla guerra ma pertanto non è ammissibile che ciò si trasformi in un odioso quanto illecito arricchimento fondato sulla rovina del vinto.

Fu certamente Napoleone I a dare al concetto d'indennità questo carattere di vera e propria rapina. Il suo non lodevole esempio fu seguito più tardi dalla Prussia che nel 1866 impose all'Austria vinta oneri gravissimi. E potrei citare numerosi esempi, se questa fosse la sede appropriata.

A volte accade che il vinto trovasi nell'assoluta impossibilità di pagare l'indennità richiesta dal vincitore. Caso tipico quello della Turchia che nel 1878 avrebbe dovuto versare alla Russia un'indennità di 1400 milioni di rubli e dovette cedere in cambio alcuni territori in Asia (Batum, Ardahan, Kars, ecc.), ed il Sangiaccato di Tuldja in Europa.

L'arricchimento sulle spoglie del vinto si è rilevato persino antieconomico e ciò si è constatato con l'applicazione del Trattato di Versailles che tra l'altro obbligò la Germania impoverita e stremata a inondare i mercati dei paesi vincitori di materie prime e prodotti lavorati con danno rilevante per l'economia dei paesi vincitori che videro rapidamente le loro principali industrie colpite da crisi gravissima.

Il documento si compone di tre parti: la prima disciplina la collaborazione economica fra i due Stati; la seconda regola le questioni economiche e finanziarie dipendenti dall'allegato XVI del Trattato di pace; la terza riguarda le questioni economiche e finanziarie dipendenti dalle altre clausole del Trattato di pace.

Tali obblighi derivano direttamente dalle applicazioni dell'articolo 74-*bis* del Trattato di pace che c'impone di pagare alla Grecia la somma complessiva di 105 milioni di dollari ripartiti in cinque annualità e ciò a partire dal 28 ottobre 1949. Cifra assai rilevante che viene superata soltanto da quella che l'Italia dovrà pagare alla Jugoslavia.

L'articolo 19 del presente Accordo opera una riduzione del 7,25 per cento sull'importo globale del nostro debito e ciò come compenso di un anticipo nel pagamento, essendoci noi impegnati a far decorrere i pagamenti dal 1° settembre 1949, il numero delle annualità restando invariato. Questa forma di sconto è minuziosamente regolata dal predetto articolo 19.

Abbiamo già fatto rilevare come si parli di « collaborazione economica » perché effettivamente non si tratta più di un normale pagamento di riparazioni da parte dell'Italia ma bensì di un impegno di consegnare alla Grecia prodotti industriali finiti e beni di consumo; il Governo ellenico si è per contro impegnato a fornirci le materie prime necessarie.

È opportuno rilevare come l'applicazione di questa formula rappresenti un notevole vantaggio non solo per l'Italia, ma bensì per la Grecia, dato che le nostre forniture daranno un considerevole apporto all'opera di ricostruzione di quel paese.

La seconda parte dell'Accordo regola tutte le complesse questioni derivanti dal Trattato di pace relative ai beni statali e parastatali nonché a quelli appartenenti a privati cittadini. Una Commissione mista sarà istituita con l'incarico di valutare le singole categorie di beni. Verranno così sottratti dalla confisca non pochi beni che il Governo ellenico voleva considerare come statali e parastatali. D'altronde i privati che hanno optato o desiderano di optare per la cittadinanza italiana potranno trasferire in Italia i beni mobili nonché il ricavato degli immobili o di quei mobili ch'essi non volessero trasferire. Il Governo greco in base all'articolo 32 del presente Accordo si è impegnato ad acquistare i beni predetti operandosi così una vera e propria liquidazione in favore degli aventi diritto italiani. L'articolo 33 dell'Accordo, dando una definitiva interpretazione all'annesso XIV del Trattato di pace, esclude chiaramente alcuni grandi enti come la Banca d'Italia, il Banco di Roma, il Banco di Sicilia, la Dante Alighieri, l'I.N.A., l'I.N.A.I.L., ecc., ecc., che erano particolarmente minacciati. Infine l'articolo 8 dell'annesso protocollo di firma risolve le complesse questioni delle nostre navi affondate o tuttora efficienti nelle acque del Dodecaneso. Il valore del detto naviglio ci viene in gran parte accreditato e ciò non è trascurabile dato che si tratta di circa 15-20.000 tonnellate.

La terza parte dell'Accordo regola le questioni economiche e finanziarie relative ad altre clausole del Trattato di pace. Si tratta anzitutto delle questioni concernenti la restituzione dei beni asportati dal territorio greco (articolo 75 del Trattato di pace) agli aventi diritto dei beni greci sequestrati in Italia in

base alla legge di guerra, l'indennizzo dei danni subìti dagli stessi beni, la questione dei beni italiani in Grecia, la validità dei conti postali, telegrafici e ferroviari tra i due Paesi, anteriori alla guerra, la revisione delle sentenze dei Tribunali italiani delle prede. È utile ricordare che a norma dell'articolo 79 del Trattato di pace il Governo ellenico aveva la facoltà di sequestrare, trattenere o liquidare tutti « i beni, diritti o interessi » italiani, che, alla data di entrata in vigore del trattato stesso si trovano sul territorio greco.

Per effetto del presente Accordo – e ciò costituisce un indiscutibile vantaggio – ci viene garantito che i beni utilizzati per le missioni diplomatiche e consolari, i beni appartenenti ad istituzioni religiose od aventi scopi filantropici, ed i beni delle persone fisiche italiane autorizzate a risiedere in Grecia saranno restituiti agli aventi diritto, assieme alle rendite, frutti ed interessi, entro 60 giorni dalla firma dell'Accordo. Per quanto riguarda gli altri beni rimane stabilito il principio che saranno restituiti agli aventi diritto nelle misure dei due terzi del loro valore globale. Una Commissione mista italo-greca sarà incaricata di operare la cernita dei beni stessi.

Queste notevoli concessioni da parte greca importano come contropartita a carico dell'Italia l'impegno di pagare 3.750.000 dollari per i due terzi dei beni riscattati, somma assai inferiore al valore globale dei beni stessi.

Le Autorità greche hanno inoltre consentito il ritorno in Grecia di quegli italiani cui saranno restituiti i beni suddetti, viene risolto così in modo sodisfacente il complesso problema del ritorno dei nostri connazionali in Grecia.

Per effetto dell'articolo 50 del presente Accordo la Grecia rinuncia al diritto di confisca del naviglio mercantile italiano, efficiente o affondato nelle acque greche prima del 29 settembre 1947.

In calce all'Accordo figurano annesse due liste di beni (*A* e *B*) concernenti rispettivamente i prodotti finiti che saranno oggetto di ordinativi da parte del Governo ellenico per tutta la durata dell'Accordo e per il primo anno di validità del medesimo.

Chiudono lo strumento il Protocollo di firma e cinque scambi di lettere. Si tratta di atti miranti a disciplinare casi particolari di qualche rilievo.

L'Accordo, che abbiamo esaminato, risolve in maniera soddisfacente le complesse questioni sorgenti dall'applicazione del Trattato di pace tra l'Italia e la Grecia e segna l'inizio non solo di una collaborazione economica ma di una vera e propria intesa tra due Nazioni di antica civiltà che hanno conosciuto gli orrori dell'ultima guerra e desiderano ricostruire e risorgere.

La Commissione chiede il vostro favorevole suffragio.

NITTI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

—

ART. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 31 agosto 1949:

a) Accordo di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dal Trattato di Pace fra le potenze Alleate e Associate e l'Italia;

b) Protocollo di firma;

c) Scambi di Note.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi suddetti.

ART. 3.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi iscritti ai capitoli 448, 450 e 451 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, e corrispondenti degli esercizi futuri.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 31 agosto 1949, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 54 dell'Accordo di collaborazione economica.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.